



ORDINANZA N. 109/2024 DEL 26/08/2024

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

PORTO DI ANCONA

AREA DEMANIALE MARITTIMA DI MQ 1612,20 SITA NEL RETRO DELLA BANCHINA 22

DEL PORTO DI ANCONA

PER IL DEPOSITO E LA MOVIMENTAZIONE DI COILS HRC, TUBI e PROJECT CARGO

PROROGA FINO AL 23/09/2024

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 a mente del quale il Presidente amministra le aree ed i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione di competenza sulla base delle disposizioni di legge in materia;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- VISTO** l'art. 50 Cod. Nav. in combinato disposto con l'art. 39 Reg. Cod. Nav., recante la disciplina dell'uso dei beni demaniali e delle modalità di autorizzazione anche della temporanea sosta di merci o materiali riconnesse alle attività di carico e scarico portuali per un periodo di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali;



- VISTO** sempre il combinato disposto degli artt. 50 Cod. Nav. e 39 Reg. Cod. Nav., secondo cui per la temporanea sosta di merci, il pertinente titolo autorizzatorio deve recare la indicazione delle zone e delle pertinenze oggetto della autorizzazione, la specie dei materiali o delle merci; la durata della utilizzazione, il canone da corrispondere oltre che le eventuali altre condizioni cui l'atto autorizzativo rimane subordinato;
- VISTO** il vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale portante n. 22/2021;
- VISTI** in particolare, gli artt. 8, 9 e 18 del su menzionato Regolamento di Amministrazione del Demanio;
- VISTO** l'art. 9 ultimo comma ibidem a mente del quale nel caso in cui la richiesta di occupazione temporanea abbia ad oggetto l'utilizzazione di aree demaniali per lo svolgimento di una delle operazioni portuali individuate all'art. 16 della L. 84/1994, l'eventuale autorizzazione all'utilizzo dell'area potrà essere rilasciata di massima soltanto al soggetto legittimato ad operare ai sensi dello stesso art. 16;
- VISTO** l'art. 18 penultimo comma del citato Regolamento di Amministrazione del Demanio che dispone che il canone complessivo, soggetto a rivalutazione annuale su base dell'indice ISTAT, che risulterà dal conteggio del canone, con le misure unitarie ivi previste, non potrà, tuttavia, essere inferiore alla misura minima prevista dall'art. 9 del Decreto Interministeriale del 19/7/1989;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n.132 del 06/02/2001, recante il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge n.84/1994.
- VISTO** il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 Marzo 1995, n. 585 con cui è stato approvato il Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali.
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 127/2023 in data 29/11/2023 come integrata dall'Ordinanza n. 141 del 20/12/2023 che ha approvato e reso esecutivo il "Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Ancona";
- VISTA** l'autorizzazione n. 4/2024 rilasciata alla società Frittelli Maritime Group S.p.a." – C.F./P.IVA 01023760422 per l'esercizio delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 legge 84/1994 e s.m.i. di durata pari ad anni 4 (quattro);
- VISTA** l'Ordinanza Presidenziale n. 77/2024 del 25/06/2024 con cui è stato autorizzato l'utilizzo di un'area di mq. 1.612,20, situata nel retro della banchina n. 22 del porto di Ancona adibita in via eccezionale e temporanea



- al deposito e la movimentazione di COILS HRC, TUBI e PROJECT CARGO con sbarco dalla Mn BIRKHOLM, dal 25/06/2024 al 23/08/2024;
- VISTA** la richiesta della “Frittelli Maritime Group S.p.a.” – C.F./P.IVA 01023760422, acquisita al prot. n. E-13959 del 22/08/2024, avente ad oggetto una istanza di autorizzazione all’utilizzo di un’area demaniale di mq. 1.612,20 situata nel retro della banchina n. 22 del porto di Ancona per ulteriori 58 giorni dal 24/08/2024 al 20/10/2024 in prosecuzione dell’Ordinanza n. 77/2024 per lo sbarco e il deposito di un rilevante quantitativo di Coil HRC posticipato rispetto alle previsioni iniziali nonché per la previsione di necessità di deposito di ulteriore merce (tubi);
- VISTA** la nota di questa Autorità con la quale si è rappresentato che le singole occupazioni temporanee possono essere valutate per un periodo non superiore ai 90 giorni (ovvero fino al 23/09/2024), anche al fine di valutare eventuali interferenze con le operazioni portuali da svolgersi presso la banchina n.22;
- VISTA** la comunicazione pervenuta in data 26/08/2024 dalla società Frittelli Maritime Group s.p.a. acquisita al prot. 14064 recante rimodulazione della richiesta di proroga dell’occupazione di che trattasi sino al 23/09/2024;
- VISTA** la nota prot. 10187 del 21/06/2024 con la quale la Direzione tecnica di questa Autorità ha comunicato l’avvenuta sottoscrizione del verbale di consegna anticipata dell’area di che trattasi ai sensi dell’art. 230 del DPR 207/2010 relativamente ai lavori di realizzazione delle nuove sovrastrutture di pavimentazione a tergo della banchina d’ormeggio n. 22 del Porto di Ancona;
- VISTA** la nota prot. U-10290 del 24/06/2024, con cui gli Uffici hanno provveduto a richiedere all’impresa portuale le integrazioni e chiarimenti necessari, nonché gli adempimenti funzionali all’emissione del presente provvedimento quali, il canone dovuto per il deposito temporaneo di che trattasi, la cauzione per l’importo di euro 15.000,00;
- VISTA** la nota prot. n. E-10326 del 24/06/2024, con cui la Società istante ha prodotto la quietanza di avvenuto versamento del canone dovuto e versamento del deposito cauzionale di € 15.000,00;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Direzione tecnica di questo Ente, pervenute in data 21/06/2024 prot I-10187, con prescrizioni riportate nel corpus dell’Ordinanza n. 77/2024;
- VISTE** le valutazioni partecipate dalla Divisione security e safety di questo Ente, pervenute in data 24/06/2024 al prot I-10306, con prescrizioni riportate
- CONSIDERATA** l’esigenza manifestata dalla società istante di disporre per un arco temporale limitato di ulteriori aree di deposito, non altrimenti soddisfabile con



le attuali disponibilità di aree assentite in concessione demaniale marittima con i titoli demaniali sopra richiamati per le ragioni sopra rappresentate;

TENUTO CONTO che la richiesta formalizzata dalla impresa portuale è volta a far fronte ad una esigenza avente natura transitoria ed eccezionale riconnessa all'arrivo di carichi ravvicinati e con caratteristiche peculiari e modalità di movimentazione specifiche a fronte di spazi demaniali nella disponibilità concessoria della impresa portuale già interamente occupati o inadeguati nell'attualità ad ospitare carichi con siffatte caratteristiche;

CONSIDERATO che, tra i compiti delle Autorità di Sistema portuale, ascritti dalla legge n. 84/94, rientra quello di promozione delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti di competenza, a norma dell'art. 6 comma 1 lett. a) l. 84/94 sì come novellata dal D.lgs. 169/2016;

CONSIDERATO che lo svolgimento delle operazioni portuali connesse al temporaneo deposito in argomento presso il porto di Ancona sia in grado di generare un incremento delle attività indotte da tale stoccaggio a favore dello sviluppo dei traffici portuali e del generale indotto che tali attività determinano;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare il deposito temporaneo di che trattasi nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità e della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti nello svolgimento delle operazioni portuali;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Fino alla data del 23/09/2024, viene estesa l'efficacia dell'Ordinanza Presidenziale n. 77/2024 del 25/06/2024 relativa all'occupazione di un'area di mq. 1.612,20, come da planimetria allegata, situata nel retro della banchina n. 22 del porto di Ancona destinata in via eccezionale e temporanea al deposito e la movimentazione di COILS HRC, TUBI e PROJECT CARGO, oggetto di operazioni portuali condotte ai sensi dell'art. 16 l. 84/94 dalla società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata con titolo portante n. 4/2024.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di deposito cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.



In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Qualora le necessità di utilizzare le suddette aree demaniali marittime, ulteriori rispetto a quelle condotte in regime di concessione, dovesse esaurirsi in epoca antecedente alla scadenza sopra indicata, è obbligo dell'impresa portuale Frittelli Maritime Group s.p.a. darne tempestiva comunicazione alla Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.

Resta fermo quanto già previsto con l'Ordinanza Presidenziale n. 77/2024, le cui prescrizioni con la presente si intendono integralmente richiamate.

Art. 2

La società Frittelli Maritime Group s.p.a. impresa portuale autorizzata ai sensi dell'art. 16 l. 84/94, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni e di quanto stabilito nell'Ordinanza n. 77/2024 manlevando, l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni anche di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria all'uopo acquisite. La impresa portuale, prima dell'avvio del deposito di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti mail e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità, oltre che, sulla base di specifiche valutazioni dei rischi interferenziali, la attestazione formale circa l'avvenuta adozione delle dovute azioni di coordinamento, in relazione alle attività portuali limitrofe anche di altrui competenza.

Art. 3 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, 26/08/2024

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs
82/2005 e norme collegate)

V° Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Minervino

(documento firmato digitalmente ai sensi Dlgs 82/2005 e norme collegate)